

Società. Al via la consultazione sulle regole di «attrazione tributaria»: le imprese potranno scegliere la tassazione più vantaggiosa

Fisco europeo per chi investe in Italia

Tremonti lancia «lo shopping» tra i sistemi Ue - Il test parte dalla piazza finanziaria di Milano

Marco Mobili
 ROMA

A Milano tassati come a Dublino. L'idea lanciata già da tempo dal ministro dell'Economia con una norma ad hoc inserita nella manovra triennale del luglio scorso (articolo 41), entra ora nella fase attuativa, anche se sperimentale. Il test per introdurre un regime fiscale di favore per attrarre società finanziarie partirà proprio dal capoluogo meneghino. Ad annunciarlo è stato lo stesso ministro Giulio Tremonti che, nel suo intervento al Salone del Risparmio, organizzato da Assogestioni (si veda l'articolo a pag. 44). Tremonti ha parlato di «shopping di regimi fiscali: se un regime di favore è buono in altri Paesi forse è buono anche qui in Italia». In sostanza, ha spiegato Tremonti, «per l'attività finanziaria l'idea è di applicare a Milano i regimi fiscali che, per esempio, ci sono in Irlanda, per un tempo dato e a determinate condizioni».

Si tratta di una sperimentazione aperta al contributo di operatori ed esperti. Tanto che lo schema di decreto sul regime fiscale di attrazione europea, pubblicato ieri sul sito del Mef, è accompagnato da una breve nota che specifica come i nove articoli rappresentino «una bozza aperta ad ogni proposta di miglioramento e/o di cambiamento». Per gli interessati è a disposizione anche un indirizzo email: contributo@tesoro.it. Come spiega il ministero si dovrà trattare di idee e/o proposte compatibili con il decreto legge 78. Tuttavia, «se le idee e/o proposte sono davvero valide, si può anche pensare di cambiare la legge attualmente vigente».

Come si legge nello schema del decreto le persone fisiche, società o qualsiasi ente considerato persona giuridica residenti in un altro Paese Ue da almeno 24 mesi, potranno avviare nuove attività economiche in Italia scegliendo, ai soli fini delle imposte sui redditi, le regole di determinazio-

ne della base imponibile e le aliquote di imposta vigenti in uno degli altri Stati Ue. Una scelta che può spaziare su tutti i regimi fiscali dei 27 e che, dunque, non obbliga l'imprenditore straniero che arriva in Italia al vincolo delle norme tributarie del suo Stato di residenza.

La scelta del regime fiscale più vantaggioso dovrà essere autorizzata dalle Entrate con la presentazione di un'istanza di interpello, le cui modalità saranno fissate con un altro provvedimento dell'Agenzia. Comunque sia l'istanza dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla data di trasferimento della residenza fiscale o della costituzione della stabile organizzazione o della società controllata o collegata. Periodo necessario agli uffici per verificare i requisiti di ammissione al regime fiscale più favorevole.

La nuova attività economica dovrà essere avviata dopo l'entrata in vigore del decreto attuativo. Non rientrano, poi, tra le nuove

iniziative economiche le attività già svolte in Italia o acquistate dai "nuovi residenti" anche attraverso l'acquisto di partecipazioni. Il regime autorizzato dalle Entrate sarà a tempo e per un massimo di tre periodi d'imposta, a partire dalla data di presentazione dell'istanza alle Entrate.

Il regime fiscale di "attrazione" riguarderà la determinazione dell'imponibile e le aliquote applicate al reddito d'impresa. Restano esclusi così gli aiuti di Stato così come i regimi fiscali che sono oggetto di procedura di infrazione da parte della Commissione europea. Il regime agevolato potrà estendersi, a scelta del lavoratore, anche ai redditi di dipendenti o collaboratori assunti dalle nuove strutture produttive. Una volta terminati i tre periodi di regime agevolato, per altro irrevocabili, si tornerà alla realtà del fisco italiano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

.COM www.ilsole24ore.com/norme
 Il testo della bozza di decreto



Ruling

◆ È la procedura di interpello che consente alle imprese, con prevalente attività oltre confine, di poter sottoscrivere con il Fisco un accordo che vincola entrambe le parti per il periodo d'imposta nel corso del quale l'accordo stesso è stato stipulato e per i due periodi d'imposta successivi. Le materie oggetto di accordo sono il regime fiscale dei prezzi di trasferimento, degli interessi, dei dividendi e delle royalties



Il vademecum

1 I DESTINATARI

I destinatari dell'agevolazione sono le persone fisiche o persone giuridiche di uno Stato comunitario (esclusa l'Italia) che svolgono attività d'impresa, in base alla normativa tributaria del Paese europeo di residenza.

Persone fisiche o società devono essere residenti nello Stato comunitario da almeno ventiquattro mesi rispetto al momento di "trasferimento" in Italia e devono essere effettivamente operativi nel Paese

2 CONDIZIONE E MODALITÀ DI ESERCIZIO

Si deve iniziare un'attività economica (articolo 55 del Tuir) attraverso: il trasferimento della residenza fiscale in Italia, la costituzione di una stabile organizzazione in Italia, la costituzione di società controllate o collegate.

I soggetti trasferiti, però, non devono aver già costituito in Italia stabili organizzazioni, società controllate o collegate che abbiano svolto la stessa attività

3 LE ESCLUSIONI

Ai fini dell'applicazione del regime fiscale "agevolato" non sono considerate nuove attività quelle già svolte in Italia, acquisite con l'acquisto di partecipazioni, tramite operazioni straordinarie poste in essere direttamente (anche in seguito al trasferimento della residenza fiscale in Italia) o tramite stabili organizzazioni o con società controllate o collegate

4 L'OPZIONE

La scelta del regime avviene con interpello entro 30 giorni dall'inizio dell'attività economica. Si può scegliere la normativa tributaria (aliquota e base imponibile) per le società o le persone fisiche vigente in qualsiasi Stato Ue, purché conforme al codice di condotta in materia di tassazione delle imprese adottato con risoluzione del Consiglio 1° dicembre 1997. È esclusa l'applicazione del regime del consolidato

5 LA DURATA

L'opzione per il regime vale tre anni a partire dal periodo d'imposta in cui è presentato l'interpello. A partire dal quarto anno si applica la normativa tributaria statale italiana. La scelta del regime impositivo è irrevocabile. Durante il triennio si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, sostituti d'imposta, dichiarazioni, riscossione e contenzioso previste per le imposte sui redditi vigenti nell'ordinamento italiano

6 DIPENDENTI E COLLABORATORI

Nell'istanza di interpello, per i redditi derivanti dal rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione, anche per i lavoratori in forza in Italia presso gli imprenditori trasferiti si può chiedere l'applicazione del regime tributario scelto dall'impresa. Dipendenti e collaboratori, però, possono chiedere di applicare la normativa tributaria italiana